

## La guida

di Antonio Scuglia

**Pisa** Stante anche la presenza del famoso il superbond edilizio, sono aumentate vertiginosamente le operazioni cliente-Banca e, conseguentemente, le truffe online, per le quali anche nelle ultime settimane molti utenti si sono rivolti all'Adusbef pisana. «Due sono le fattispecie più ricorrenti in merito, – spiega l'avvocato Alberto Foggia (nella foto in basso), responsabile provinciale dell'associazione: – una è il business email compromise, che si concretizza nell'accesso del truffatore nella casella di posta elettronica del mittente al fine di alterare la documentazione da inviare (si pensi a una fattura sulla quale viene cambiato l'Iban) o il contenuto del messaggio; l'altra, sempre in ambito di posta elettronica, il caso della Banca che riceve una email apparentemente da un proprio cliente per la disposizione di un bonifico».

**Che fare**

In tali casi cosa deve fare il cliente? «Non appena resosi conto della truffa perpetrata ai suoi danni – precisa illegale – il cliente deve: disconoscere l'operazione contestata tramite appositi moduli presso la banca o anche con propria comunicazione e chiederne alla stessa il rimborso; e presentare denuncia presso la polizia giudiziaria (Carabinieri o Polizia o Guardia di finanza). Tale denuncia potrà poi essere successivamente integrata una volta conosciuto il nominativo del beneficiario del bonifico - che l'istituto di credito è tenuto a fornire - per formulare la richiesta di rimborso anche nei suoi confronti (seppur solitamente si tratti di soggetti, per lo più stranieri i quali, ricevuto l'accredito, lo disperdono in criptovalute)».

Trascorsi 15 giorni dal disconoscimento-reclamo, in caso di diniego al rimborso o di mancato riscontro, l'utente potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (Abf) o all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

**Il business email compromise**

Il punto è se la Banca sia tenuta o meno a riscontrare l'esistenza di un'anomalia nell'operazione, a causa della non coincidenza fra beneficiario e titolare del conto da accreditare, e di conseguenza astenersi dal portare a compimento l'ordine di pagamento irregolare.

La normativa comunitaria, recepita dal nostro decreto legislativo 11/2010 (art. 24) dispone: «Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non

**LE DUE TIPOLOGIE DELLA FRODE**

- ▶ Il truffatore accede alla casella di posta elettronica dell'utente e altera la documentazione da inviare (ad esempio l'Iban di una fattura).
- ▶ La banca riceve una email apparentemente da un proprio cliente per la disposizione di un bonifico.

# Truffa dell'Iban: molti casi a Pisa ma adesso ci si può difendere

I malviventi si fanno inviare i bonifici contraffacendo le fatture "vere" dopo essere entrati nell'account di posta elettronica delle loro vittime



**L'Adusbef: molte volte è anche responsabilità della banca controllare**

**Le decisioni dell'Abf aprono uno spiraglio per i cittadini derubati**

è responsabile ... della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento; tuttavia lo stesso prestatore di servizi deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento e collaborare, anche comunicando all'utente ogni informazione utile ...».

La normativa, spiega Foggia, «vuole costituire un'esenzione da responsabilità a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un bonifico e li autorizza ad eseguire l'operazione in conformità all'Iban fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine quale appunto il nome del beneficiario».

**L'Arbitro ci può aiutare**

La giurisprudenza dell'Abf, specifica l'Adusbef, «consente però di aprire un varco in questa tutela difensiva e riuscire ad addebitare comunque la responsabilità dell'accaduto alla banca e così ottenere il rimborso della somma sottratta. E infatti, ove l'istituto di credito, pur senza esservi obbligato, abbia effettuato il controllo di congruità sui dati dell'ordine di bonifico, o sia in altro mo-

do a conoscenza dell'inesattezza dell'identificativo unico (ad esempio, si tratti di un'operazione realizzata manualmente da un funzionario in mala fede) sarà tenuto al rimborso».

Quindi è sempre necessario esaminare l'operazione di pagamento in concreto effettuata. Ricorrente è il caso (ormai da molti mesi a questa parte) di un bonifico cosiddetto parlante, ad esempio per agevolazioni edilizie, che presenta un diverso schema di presentazione sia se eseguito allo sportello che

tramite servizi di banking online. Ebbene, il format del documento presenta numerosi dati, quali beneficiario, Iban del medesimo, partita Iva, riferimenti di fattura nella causale e infine tutti i dati dell'ordinante e del fruitore della detrazione da bonus. Un bonifico che quindi ha uno schema più complesso rispetto all'ordinario e induce a ritenere come sia la Banca del pagatore che quella di arrivo effettivo su simili bonifici maggiori controlli. L'interesse del danneggiato è rivolto ad accertare se la Banca disponente e quella ricevente abbiano o meno effettuato controlli di corrispondenza tra Iban e beneficiario inseriti nel pagamento, dato anche il diverso tipo di schema di pagamento che il bonifico parlante impiega all'interno delle procedure al riguardo.

Aggiornamenti sulle truffe e molti consigli utili sono contenuti nel volume "Phishing e nuovi attacchi informatici. Modalità operative e strategie difensive", scritto dall'avvocato Francesco Cocchi, all'interno della collana giuridica che proprio Alberto Foggia cura insieme al collega Edoardo Ferragina, e si può acquistare su Amazon. ●



© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Disconoscimento delle operazioni**

## Le richieste documentali da parte del cliente devono essere precise e particolareggiate

▶ In sede di disconoscimento delle operazioni, ricorda l'avvocato Foggia, è bene formulare anche precise richieste documentali quali, in particolare, i dettagli operativi della transazione ed i log informatici dell'operazione, nonché le conseguenti attività di regolazione della transazione nei rispettivi Istituti (dati che poi, se trasmessi, dovranno essere consultati da un tecnico in materia). Richiesta documentale volta soprattutto ad acclarare se l'Istituto di Credito ricevente il pagamento, abbia o meno compiuto attività di verifica sulla corrispondenza dei dati dell'operazione e cioè beneficiario/Iban.

«Al contempo, l'Istituto di Credito tramite il quale si è effettuata l'operazione potrebbe invece non andare esente da colpa ove non abbia dato prova di essersi tempestivamente attivato per il richiamo dell'operazione

o comunque specificato quali attività avrebbe compiuto verso l'intermediario ricevente il pagamento».

Riguardo all'invio della disposizione di bonifico alla Banca, «La giurisprudenza dell'Abf è concorde nell'affermare la responsabilità della Banca per l'esecuzione di un ordine di bonifico secondo modalità non concordate in sede contrattuale. In particolare, l'Abf ha più e più volte affermato che "il dato normativo demanda (...) all'intermediario l'onere di dimostrare che l'operazione di pagamento si è svolta regolarmente, alla luce della disciplina contrattuale specificamente applicabile, secondo un'impostazione normativa in cui viene in rilievo la specifica professionalità del prestatore dei servizi di pagamento (ex articoli 1856 e 1710 codice civile) nonché il ben noto principio di vicinanza della prova"».

Né rileva il fatto che la mail utilizzata per l'inoltro dell'ordine, aggiunge il legale, sarebbe già stata utilizzata in altre occasioni dal cliente per impartire ordini di pagamento in quanto la forma scritta imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario richiede che l'eventuale integrazione del contratto per quanto previsto sulla modalità di inoltro degli ordini di pagamento avvenga in forma scritta. Al contempo, secondo diverse pronunce "l'eventuale uso che si sarebbe formato tra le parti non vale a esonerare la banca resistente dall'obbligo di identificare diligentemente chi disponga un'operazione di pagamento, secondo quanto è previsto anche dalla normativa cosiddetta anticiclaggio". ●

A.Sc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA